

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 938, concernente interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche;

Vista la legge 28 novembre 1940, n. 1772, concernente la sospensione durante lo stato di guerra di opere pubbliche appaltate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;

Ritenuta la necessita' di prorogare per un anno l'applicabilita' delle disposizioni contenute nelle citate leggi 9 luglio 1940 e 28 novembre 1940, che cesseranno di avere effetto al 15 aprile 1946;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 28 novembre 1940, n. 1772, sono applicabili fino al 15 aprile 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - CATTANI - ROMITA
CORBINO - SCOCCIMARRO - BROSIO
- DE COURTEN - CEVOLOTTO -
GULLO - LOMBARDI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 34. - FRASCA